



*Ministero dell' Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Arrivo - Roma , 05/11/2013  
Prot. 35 / 0006100



Ministero dell' Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Iniziativa  
AOO Politiche

Protocollo 0006732 del 05/11/2013  
UOR: Uff1  
UOR-CC: Se 2  
T. 0261/0239



0'006732'051113'

Ai Sigg. Prefetti  
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta  
Regionale della Valle d'Aosta  
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio per il Lavoro  
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro  
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro  
TRENTO

Regione Sicilia  
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro  
Isp. Reg. Lavoro  
PALERMO



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro  
(per il tramite delle Direzioni  
Regionali del Lavoro)  
LORO SEDI

e. p.c.

Al Gabinetto del Ministro per  
l'Integrazione  
Largo Chigi 19  
ROMA

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro  
SEDE

Alla Direzione Generale per la Politiche dei  
Servizi per il Lavoro  
SEDE

Al Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e  
della Polizia delle Frontiere  
ROMA

Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di  
soggiorno per lavoro subordinato – art. 24, comma 4 D. Lgs. n.  
286/98. Chiarimenti.

Sono pervenuti da parte degli uffici periferici di questi Ministeri quesiti  
con i quali è stato chiesto di chiarire l'ambito applicativo del comma 4, dell'art.  
24, del D. Lgs n 286/98, in cui, nel secondo periodo, è espressamente prevista  
l'ipotesi della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di  
soggiorno per lavoro subordinato.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Tali quesiti traggono origine dalle pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato - Sez. III, Sent., 20-03-2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sent., 06-06-2012, n. 5151), ha ritenuto che il citato comma 4 dell'art. 24, del D. Lgs. n. 286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

Alla luce di tale giurisprudenza amministrativa sfavorevole, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha aderito alla predetta interpretazione, specificando che l'espressa previsione dell'ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4, dell'art. 24 e corredata dalla precisazione "*qualora se ne verificano le condizioni*", vada letta alla luce dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 286/98, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.

Tanto premesso, si ritiene, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma possa essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'ideale comunicazione obbligatoria).

Tanto si rappresenta per le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare che vorranno essere fornite ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE  
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO

(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE  
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

(Forlani)